

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Salerno: I Sezione, 10 marzo 2004, n. 147.

*L'art. 53 del t.u. 570/1960 non prevede una comminatoria di nullità degli atti in caso di non puntuale applicazione delle procedure del seggio nella fase che intercorre tra la conclusione delle operazioni di voto e l'inizio di quelle di scrutinio. In base al principio della strumentalità delle forme, le operazioni elettorali sono invalidate solo in presenza di alterazioni procedurali tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la genuinità della manifestazione di voto.*

*In presenza di certificato medico che attesta l'esistenza di una infermità che rende impossibile l'autonoma espressione del voto, il presidente può limitarsi a indicare nel verbale il nominativo del medico certificante e la tipologia dell'infermità, senza obbligo di allegare tale certificato.*

*Omissis.*

2.- Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti prospettano la nullità e/o illegittimità delle operazioni elettorali in relazione alla dedotta circostanza per cui: a) I plico contenente le liste elettorali ed i registri sui quali si è stato annotato il numero delle tessere elettorali di coloro che hanno votato (busta n. 2 – C) e il distinto plico contenente le schede autenticate e non utilizzate (busta n. 3 – C), non sarebbero stati rimessi, in asserita violazione delle cogenti previsioni di legge, al Tribunale di ... – sezione distaccata di ... dopo la chiusura delle operazioni di voto, ma solo dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio ed addirittura il giorno successivo allo scrutinio; b) non era stato dato atto a verbale delle modalità di custodia dei ridetti plichi durante il ridotto arco temporale; c) non erano stati utilizzati e neppure compilati gli appositi verbali di consegna e ricevuta dei suddetti plichi; d) non risultava indicato, per la sezione n. 1, il numero delle schede autenticate e non utilizzate né era stato effettuato il riscontro di tale numero con quello degli elettori iscritti che non avevano votato.

2.1.- Il motivo non ha pregio

2.1.1.- Sul punto, vale premettere che, in conformità alla documentazione versata in atti ed avuto riguardo ai verbali delle contestate operazioni elettorali, risulta in punto di fatto: a) che al termine delle operazioni di voto il Presidente e due scrutatori ebbero a sottoscrivere tutte le liste degli elettori utilizzate per le votazioni (di guisa che non si pone, nella specie, un problema di mancata sottoscrizione); b) che immediatamente il Presidente provvide a raccogliere nella busta n. 2 bis (C) i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione del numero delle tessere elettorali degli elettori che avevano votato nella sezione, includendo tale busta nel plico n. 2 – C; c) che analoga operazione venne compiuta per le schede avanzate (autenticate e non), racchiuse nella busta n. 3 - C; c) che, per l'effetto, in ciascuna delle quattro sezioni si provvide alla prescritta predisposizione dei ridetti plichi ed alla loro sigillatura e sottoscrizione senza contestazione alcuna dei rappresentanti di lista; d) che – come risultante dalla nota n. 4356/2003, parimenti versata in atti – i plichi in questione furono consegnati – sigillati e firmati – al responsabile dell'ufficio elettorale, il quale provvide alla trasmissione al competente Tribunale.

2.1.2.- Ciò posto, l'art. 53 del T.U. n. 560/1960, quale risultante dalla modifica operata con l'art. 7 della l. n. 95/89, regola le operazioni a compiersi dal seggio elettorale subito dopo la chiusura delle operazioni e prima dello scrutinio, stabilendo bensì che i plichi (relativi rispettivamente alle liste vidimate ed alle schede residue) vadano immediatamente (e, per tal via, senza soluzione della continuità procedimentale) rimessi al Pretore (oggi Tribunale), ma senza individuare in proposito una specifica cadenza temporale, minima o massima, né profilando una ipotesi di correlata invalidità, in termini di nullità degli atti (la quale si prospetterebbe, semmai, nella sola ipotesi di mancata trasmissione ovvero nella alternativa eventualità della allegazione e/o ragionevole e comprovata prospettazione di circostanze idonee a dimostrare lo sfruttamento, anche in termini di fondata possibilità, del ritardo per la fraudolenta alterazione dei risultati elettorali).

Per di più, si prevede semplicemente che le descritte operazioni debbano essere eseguite "nell'ordine indicato" e che "del compimento e del risultato di ciascuna di esse [debba] farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese".

Ne discende, ai fini della delibazione della prospettata doglianza, che la positiva mancanza, nei riassunti termini, di espressa comminatoria di nullità (per giunta riconducibile ad una espressa opzione del legislatore, tradottasi nella espressa riformulazione della disposizione in esame, sul punto operata dalla richiamata l. n. 95/89) induce ad applicare alla dedotta violazione procedimentale (relativa alla ventilata soluzione della continuità tra predisposizione dei plichi e loro trasmissione al Tribunale) il valorizzato principio di strumentalità delle forme, in base al quale l'invalidazione delle operazioni elettorali presupponga il riscontro di alterazioni procedurali tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la genuinità della manifestazione di voto; e ciò perché i ricorrenti non

hanno fornito prove concrete tese a documentare l'incidenza del ritardo nella consegna sulla complessiva regolarità delle operazioni elettorali, non potendo a tal fine valorizzarsi (tanto più nella accertata ritualità dei verbali facenti prova fino a querela di falso) semplici dubbi sulla genuinità del materiale elettorale.

Parimenti occorre, allo stesso fine, dare rilievo alla circostanza che i verbali (compresi quelli relativi alla sezione n. 1) siano stati (pacificamente e senza contestazioni di sorta) sottoscritti anche dai rappresentanti di lista presenti alle operazioni elettorali.

*Omissis.*

Come è noto, in relazione al c.d. voto assistito, l'art. 41 del T.U. n. 570/60 prescrive: a) che "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercit[ino] il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di altro elettore"; b) che "i presidenti di seggio de[bbano] richiedere all'accompagnatore il certificato elettorale, per constatare se [abbiano] già in precedenza esercitato la funzione predetta"; c) che "l'accompagnatore consegn[ia] il certificato dell'elettore accompagnato"; d) che "il Presidente [...] registr[ia] nel verbale, a parte, questo modo di votazione indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore"; e) che "i certificati medici poss[ano] essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; f) che "detti certificati de[bbano] attestare che la infermità fisica non impedisca] all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".

Sulla scorta del sintetizzato normativo, si è ritenuto in giurisprudenza *in subiecta materia* e per quanto di interesse ai fini della lite che ne occupa, che l'esibizione, da parte dell'elettore, di un certificato medico che attesti la presenza di infermità che rendano impossibile, nei termini chiariti, l'espressione del voto senza l'accompagnatore esima il Presidente del seggio dallo svolgere ulteriori indagini, potendo lo stesso limitarsi ad indicare succintamente nel verbale il nominativo del medico che avesse rilasciato il certificato e la tipologia di infermità certificata: con la conseguenza che – a dispetto di quanto prospettato dai ricorrenti [motivo n. 2 sub a)] – non sussiste alcun obbligo di allegazione dei certificati medici.

*Omissis.*